



COMUNE di CERVENO

(Provincia di Brescia)

Regolamento per la tutela della salute contro i danni provocati dal fumo

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 22/01/2013

Art. 1
Principi.

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2
Riferimenti normativi.

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento:
 - La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;
 - La legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale" ;
 - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
 - La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" ;
 - L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ";
 - L'accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
 - Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n.300/2003);
 - L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
 - L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
 - L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - L'art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 " Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Art. 3 **Definizioni.**

- **Utenti:** il termine “utenti”, nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto “utenti” delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall’esposizione al fumo passivo.
- **Locali aperti al pubblico:**
 - quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 5.
 - tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.
- **Addetti alla sorveglianza:** personale dell’Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l’attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4 **Locali in cui vige il divieto di fumo.**

1. Per evitare l’esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
 - uffici aperti al pubblico;
 - sale adibite a riunioni;
 - sale d’attesa;
 - servizi igienici;
 - ripostigli;
 - impianti sportivi e locali di servizio annessi;
 - spogliatoi del personale operaio;
 - androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
 - cabine ascensori;
 - mense, bar e punti di ristoro (ivi comprese le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
 - luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
 - autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
 - biblioteche;
 - archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;

- autoparchi, garages e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - depositi in genere.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U.R.I. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 5

Publicizzazione del divieto di fumo.

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 6

Soggetti a cui si applica il divieto di fumo.

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica: ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, i locali comunali.

Art. 7

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Funzionari Responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente.
2. I Responsabili, di cui al comma 1, potranno nominare, con atto formale (come da allegato al presente Regolamento), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. Tali soggetti delegati possono essere scelti, oltre che tra i dipendenti dell'Ente, anche tra i dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", di cui il Comune di Cerverno fa parte.
3. In assenza di tale nomina i Responsabili di cui al comma 1 sono tenuti a svolgerne le funzioni.

Art. 8

Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

1. E' compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato al presente Regolamento).
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
 - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.
 - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art.4;

- provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento;
 - individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
 - consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed inviare al Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Comunale, la terza copia.
3. In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

Art. 9

Regime sanzionatorio

1. In caso di violazione della normativa sul divieto di fumare si applicano, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi, le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 7 della Legge 584/1975, dell'art. 52 della Legge 448/2001, dell'art. 51 della Legge 3/2003 e dell'articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311. Tutto il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 9, 10, 14, 16 e 17 nonché dalla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e dalla Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6, comma 58-quinquies oltre che dalle loro s.m.i.
2. Le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sul divieto di fumare sono le seguenti:
- a. fumare in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare è sanzionato con una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00;
 - b. fumare in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni, è sanzionato con una sanzione amministrativa da € 55,00 a € 550,00.
3. Ai soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno di un locale o di una struttura comunale che non ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della Legge n. 584/1975 ed ai commi 1, 2 e 3 della Legge 3/2003, si applicano le sanzioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975, all'articolo 52 comma 20 della Legge 448/2001, all'articolo 51 comma 5 della Legge 3/2003 e all'articolo 1 comma 189 della Legge 311/2004.
4. La violazione al divieto impone, in ogni caso, l'applicazione da parte dei soggetti preposti alla vigilanza, delle sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.
5. Per le suddette violazioni è previsto, da parte del trasgressore o, in sua vece, da parte dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale steso dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, di 1/3 del massimo o al doppio del minimo se più favorevole della sanzione prevista.
6. La violazione al divieto, costituendo un illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, oltre che alla luce della normativa specifica sul divieto di fumo, anche in relazione alle sanzioni previste dalla normativa a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori. A tal fine è necessario valutare il carattere continuativo o occasionale della condotta omissiva, applicando nel caso della ripetitività, anche la sanzione penale per la violazione della normativa a tutela del Lavoratore.
7. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 10

Procedura di accertamento e contestazione.

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo i Responsabili di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Comunale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
3. A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari a 1/3 del massimo o al doppio del minimo se più favorevole della sanzione prevista
4. Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
5. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
6. La notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
7. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 11

Pagamento della sanzione.

1. Il versamento della sanzione deve necessariamente seguire una delle seguenti modalità:
 - a. versamento diretto allo sportello di tesoreria dell'Ente;
 - b. versamento mediante delega, mod. F23.

Articolo 12

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.



COMUNE di CERVENO

(Provincia di Brescia)

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, nel _____ locale:

_____ il sottoscritto _____, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, accerta che il/la sig/ra _____, nato/a a _____, il

_____ e residente a _____, in Via _____, n. _____, identificato mediante _____, n. _____, rilasciata/o

da _____, il _____, ha violato le disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e del vigente Regolamento comunale sul divieto di fumo, in quanto contravveniva al divieto di fumo nel sopra indicato locale.

Commina, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione pari ad €. _____ (Euro _____) da pagare con le modalità di cui all'art.12 del vigente Regolamento comunale sul divieto di fumo.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per la struttura competente all'accertamento ed una per una per il Direttore Generale o, se non nominato, Segretario Comunale, viene sottoscritto come segue:

Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari a 1/3 del massimo o al doppio del minimo se più favorevole della sanzione prevista..

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.